

AREA TERRITORIO

**DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI.**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ufficio Consulenza

Prot. n.:

Riferimento:

Oggetto: **L.R.52/89 - Art. 7 – Parziali difformità.
Comune di Atesa.**

Con la nota che si riscontra, codesta Amministrazione ha posto vari quesiti in ordine alla vigenza ed all'applicazione dell'art. 7 della L.R. 52/89 laddove parla di "tolleranza di cantiere".

Intanto, per gli aspetti generali della questione, si fa presente che il 2° comma dell'art. 7 della L.R. 52/89 è, indubbiamente, tuttora vigente, sicchè è regolarmente applicabile alle fattispecie di parziale difformità riferite ai parametri edilizi, laddove queste superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3%.

Si ricorda, altresì, che, in virtù di quanto sopra, tale piccola differenza, denominata appunto "tolleranza di cantiere" in quanto può verificarsi in corso d'opera per un mero errore di conteggi, fa escludere l'abusività delle opere comprese in detto margine: ovviamente, ogni altro tipo di modifica, illegittimamente apportata, va perseguito a norma di legge.

Tanto precisato, si passa alla disamina delle singole ipotesi sottoposteci.

Per quanto riguarda i punti a), b) e d) la risposta affermativa è insita nel disposto stesso del II comma dell'art. 7 della L.R.52/89 laddove il Legislatore ha previsto che "non realizzano le fattispecie di parziali difformità le variazioni ai parametri edilizi che non superino per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3%; è, pertanto, evidente che essa possa essere applicata a qualsiasi parametro o, in presenza di più parametri, a quello finale (ad es., il volume).

Nel caso, invece, descritto sub c), il Piano di Recupero del centro storico comunale non fissa l'altezza massima, ma il numero dei piani e prescrive l'allineamento degli edifici adiacenti.

Tuttavia, anche in tal caso, ove l'abusività sia compresa in tale piccolo margine può essere equiparata ad un qualsiasi parametro e, conseguentemente, fruire della "tolleranza" de qua.

Nell'excursus della presente, s'è più volte ribadito che la "tolleranza di cantiere" fa escludere l'abusività delle opere, ma, solo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, sono, pertanto, fatte salve tutte le altre specifiche normative che vanno, comunque, rispettate (ad es. leggi e regolamenti sanitari) e che sono determinanti nel rilascio del provvedimento finale.

S'invita, quindi, ad esaminare le singole pratiche alla luce delle indicazioni e precisazioni di cui innanzi.

Distinti saluti,

TV

IL DIRIGENTE
(AVV. ALDO MARRA)